



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FINOCCHIARO e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2012

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale sistema elettorale – come risultato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 – si è dimostrato inidoneo a garantire non solo la governabilità, ma anche un grado sufficiente di rappresentatività democratica del sistema parlamentare.

Oltre a non assicurare un saldo rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento – obiettivo che pure costituiva la *ratio* primaria della riforma del 2005 – il sistema elettorale vigente è risultato inaccettabilmente lesivo del principio di rappresentatività; un principio che, sia pur bilanciabile con altri valori costituzionalmente protetti, quali la stabilità di governo, di certo non può essere compreso oltre misura, tanto più in mancanza di adeguata giustificazione.

L'effetto congiunto del meccanismo delle liste bloccate, della sostituzione dei collegi uninominali con circoscrizioni elettorali di grandi dimensioni e della possibilità di candidature plurime ha fatto crescere il peso degli apparati centrali di partito nella composizione delle liste e ha fortemente limitato la riconoscibilità dei candidati da parte dell'elettore, con ciò indebolendo il rapporto dei parlamentari con i territori di cui sono espressione e allargando in generale la distanza tra la base elettorale e le istituzioni elettive.

In tal senso, il sistema elettorale ha senz'altro concorso ad alimentare quei fenomeni di disaffezione dei cittadini e di progressiva sfiducia verso ogni forma di organizzazione e di mediazione politica che hanno ormai raggiunto caratteri e proporzioni allarmanti per la stessa tenuta delle istituzioni della rappresentanza democratica.

Ad imporre oggi una rapida ed efficace risposta riparatoria del legislatore è anche la

peculiare condizione di difficoltà economica e finanziaria che l'Italia si trova ad affrontare; una condizione che necessita di un immediato recupero di credibilità ed efficienza delle istituzioni politiche, quale presupposto indispensabile nondimeno per il recupero di competitività del «sistema Paese».

D'altra parte, una riforma del sistema elettorale deve senz'altro perseguire alcuni obiettivi di fondo, collocandoli nella fase storica e nel contesto politico contingenti. Ma deve anche scegliere i mezzi più adeguati a perseguire tali obiettivi, in mancanza dei quali qualunque sforzo riformatore rischia di vanificarsi.

In tal senso il presente disegno di legge, lungi dal negare lo spirito e i contenuti delle proposte di riforma elettorale già avanzate dal Partito democratico, intende semmai offrire al dibattito una base più avanzata di confronto. L'obiettivo è quello di dare uno sbocco alla situazione di perdurante *impasse* in cui si trova a tutt'oggi il confronto politico e parlamentare sulla riforma del sistema elettorale, in risposta anche alle ripetute sollecitazioni espresse in tal senso dal Presidente della Repubblica.

* * *

Nel merito, il sistema elettorale che si propone per la Camera dei deputati (*articolo 1*) prevede la suddivisione del territorio nazionale in 309 collegi uninominali, all'interno delle 27 circoscrizioni attuali.

Il calcolo nazionale e la distribuzione circoscrizionale hanno luogo sulla base del medesimo metodo previsto dalla legge n. 270 del 2005 e delle medesime circoscrizioni (26 più la circoscrizione della Valle d'Aosta).

L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni avviene dunque secondo l'attuale formula elettorale, che prevede che il premio di maggioranza venga stabilito nazionalmente sulla base delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista e poi ripartito circoscrizione per circoscrizione.

Viene quindi introdotta una soglia unica di sbarramento al 5 per cento per tutte le liste, indipendentemente dal loro eventuale apparentamento. Si recuperano tuttavia le liste che, pur non avendo superato la soglia nazionale, abbiano conseguito almeno l'8 per cento in cinque circoscrizioni.

Il premio di maggioranza è fissato in misura pari al 15 per cento dei seggi assegnati sul territorio nazionale, con l'esclusione del seggio attribuito alla Valle d'Aosta, per una quota quindi pari a 93. Il premio viene assegnato alla lista o al gruppo di liste tra loro apparentate che abbia conseguito il maggior numero di voti. Nel caso in cui venga attribuito ad una coalizione, esso è ripartito proporzionalmente fra tutte le liste ammesse al riparto tra quelle apparentate nella medesima coalizione.

L'elettore dispone di un solo voto: votando per il candidato del collegio uninominale vota altresì per la lista collegata al candidato medesimo, senza l'applicazione di alcuno scorporo. La lista collegata a ciascun candidato è stampata sulla scheda accanto al nome del candidato. Si tratta di una lista breve, composta da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi eccedenti il numero dei collegi e comunque non superiore a dieci. Sono vietate candidature indipendenti, non collegate a liste circoscrizionali.

Per individuare quali siano i candidati che risultano eletti, prima di tutto vengono scelti i candidati di ciascuna forza politica che sono risultati vincitori in ciascun collegio uninominale. Per assegnare gli eventuali altri seggi spettanti a ciascuna lista si attinge a due canali: in primo luogo, alla lista breve collegata ai vari candidati nei collegi uninominali;

in secondo luogo, laddove residuino ancora dei seggi da assegnare, alla graduatoria dei candidati migliori perdenti nei collegi uninominali della medesima forza politica.

Qualora ad una lista spetti in una determinata circoscrizione un numero di candidati inferiore ai collegi uninominali vinti da candidati ad essa collegati, i seggi corrispondenti rimangono assegnati a quella lista e i seggi rimanenti vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste della medesima circoscrizione.

Del tutto omogenee, per quanto compatibili, sono le modalità proposte per l'elezione del Senato della Repubblica.

In tal caso, il territorio nazionale è suddiviso in 155 collegi uninominali, costituiti all'interno delle attuali regioni.

Il calcolo dei seggi da attribuire a ciascuna lista è effettuato a livello regionale, nel rispetto dell'articolo 57 della Costituzione, e avviene sulla base del modello d'Hondt.

Come per la Camera dei deputati, viene introdotta una soglia unica di sbarramento al 5 per cento per tutte le liste a livello nazionale, sia che si presentino apparentate, sia che si presentino da sole. Si recuperano tuttavia le liste che, pur non avendo superato la soglia nazionale, abbiano conseguito almeno l'8 per cento in tre regioni.

Il premio di maggioranza è pari al 15 per cento dei seggi assegnati sul territorio nazionale, con l'esclusione del seggio attribuito alla Valle d'Aosta, per una quota quindi pari a 46. Viene assegnato alla lista o alla coalizione di liste tra loro apparentate che abbia conseguito il maggior numero di seggi e viene ripartito proporzionalmente fra tutte le liste apparentate e poi redistribuito nelle regioni sulla base dei risultati registrati in ciascuna di esse.

Analogamente al sistema previsto per la Camera dei deputati, l'elettore dispone di un solo voto: votando per il candidato del collegio uninominale vota altresì per la lista collegata al candidato medesimo, senza al-

cuno scorporo. La lista collegata a ciascun candidato è stampata sulla scheda accanto al nome del candidato. Si tratta di una lista breve, composta da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi eccedenti il numero dei collegi. Sono vietate candidature indipendenti, non collegate a liste circoscrizionali.

L'individuazione dei candidati eletti avviene con le medesime modalità previste per la Camera dei deputati.

Sono eletti, innanzitutto, i vincitori nei collegi uninominali. Ad essi si aggiungono, fino a concorrenza dei seggi da assegnare, i

candidati attinti dalla lista regionale e, ove non sufficienti, quelli attinti dalla graduatoria dei candidati migliori perdenti nei collegi uninominali.

Si segnala, infine, l'introduzione - sia alla Camera sia al Senato - di apposite clausole di genere. Si introduce, in particolare, il vincolo della rappresentanza paritaria di genere nell'ambito del totale delle candidature presentate da una forza politica in ciascuna circoscrizione elettorale (nei collegi uninominali e nella lista circoscrizionale bloccata). A tale vincolo si aggiunge l'obbligo dell'alternanza di genere nella composizione delle liste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico e in 309 collegi uninominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale sulla base dei risultati ottenuti dai candidati nei collegi uninominali, con l'attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale»;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, che si intende espresso anche a favore della lista circoscrizionale alla quale è collegato il candidato prescelto»;

c) all'articolo 14:

1) al primo comma, dopo le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono inserite le seguenti: «e le candidature nei collegi uninominali che ad esse si collegano secondo quanto disposto dall'articolo 17-*bis*»;

2) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Non è ammessa la presentazione di contrassegni che riproducono in qualsiasi loro parte e composizione il nome, il cognome o il nome di notorietà di uno o più candidati presenti nelle liste o di candidati nei collegi uninominali collegati al partito o gruppo politico organizzato che presenta il contrassegno»;

d) l'articolo 14-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis*. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono apparentare le liste da essi presentate con altre liste. Le dichiarazioni di apparentamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di apparentamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di apparentamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, ciascuna lista deposita il programma elettorale nel quale dichiara il nome e cognome della persona indicata come candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le liste apparentate depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli apparentamenti ammessi»;

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis*. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 1, alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista alla quale il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non sia presentata, ovvero sia riusata, la lista circoscrizionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno della lista circoscrizionale alla quale egli è collegato. Il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, è il medesimo che contraddistingue nella circoscrizione la lista alla quale il candidato è collegato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Si applicano anche alle candidature nei collegi uninominali le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18-*bis*.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

f) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo del totale dei seggi della circoscrizione e comunque non superiore a dieci. Nessuno può essere candidato in più

di una lista, neppure con il medesimo contrassegno.

3-bis. A pena di inammissibilità delle liste e delle candidature a ciascuna di esse collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati compresi in una lista circoscrizionale e dei candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore»;

g) all'articolo 22, primo comma:

1) al numero 3), le parole: «al comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 dell'articolo 18-bis»;

2) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

6-ter) dichiara nulle le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e le candidature nei collegi uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;

6-quater) dichiara nulle le candidature nelle liste circoscrizionali di candidati che hanno accettato la candidatura in più di una lista»;

h) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun

candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato sarà riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso;

2) comunica ai delegati delle liste e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura - ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 4);

4) provvede, per mezzo della prefettura - ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione»;

i) all'articolo 25:

1) al primo comma, le parole: «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 18 e 20» e le parole: «due rappresentanti della lista» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o della lista»;

2) al terzo comma, nel primo periodo, le parole: «i delegati di lista» sono sostituite

dalle seguenti: «i delegati dei candidati nei collegi uninominali e di lista» e le parole: «del deposito delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati»; nel secondo periodo, le parole: «del deposito delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito delle candidature nei collegi uninominali e delle liste»;

l) all'articolo 26, primo comma, le parole: «Il rappresentante di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Il rappresentante di ogni candidato nel collegio uninominale e di ogni lista di candidati»;

m) all'articolo 30:

1) al numero 4), sono premesse le seguenti parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;

2) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;

n) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *I.* Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. La scheda riporta in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato con accanto il rispettivo contrassegno e, accanto ad esso, il contrassegno della lista alla quale questi è collegato e i nomi dei candidati in essa riportati. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. I candidati nei collegi uninominali collegati a liste apparentate secondo le modalità di cui all'articolo 14-*bis* sono considerati unitariamente nel sorteggio di cui all'articolo 24, comma 1, numero 1), e sono collocati in

successione immediata nella scheda di votazione e nel manifesto»;

o) all'articolo 42, settimo comma, le parole: «del manifesto contenente le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «dei manifesti contenenti l'elenco delle candidature uninominali e le liste dei candidati»;

p) all'articolo 58, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il cognome ed il nome del candidato prescelto e il relativo contrassegno»;

q) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - *1.* Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale»;

r) all'articolo 67, primo comma, numero 2), dopo le parole: «nonché i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;

s) all'articolo 68:

1) i commi 1 e 2 riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270;

2) i commi 3 e *3-bis* sono abrogati;

t) all'articolo 72, secondo comma, dopo le parole: «le firme» sono inserite le seguenti: «dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e»;

u) all'articolo 73, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla cassetta, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo con il bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori»;

v) all'articolo 75, primo comma, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nel collegio uninominale e»;

z) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;

2) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

3) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);

4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di liste apparentate ai sensi dell'articolo 14-*bis*, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista che compone il gruppo, calcolate ai sensi del numero 3);

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, calcolata ai sensi del

numero 3), e di ciascun gruppo di liste apparentate, calcolata ai sensi del numero 4)»;

aa) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste apparentate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che hanno dichiarato di apparentarsi fra loro;

3) individua quindi le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi. Tali liste, salvo quanto stabilito ai numeri 4) e 5), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), ammette alla assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi in non meno di cinque circoscrizioni;

5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse; individua altresì la lista o il gruppo di liste apparentate che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata;

6) verifica se gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circo-

scrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi. In caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati con tali proclamazioni e lo sottrae al totale di 617 seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; al risultato così ottenuto si detraggono ulteriori 93 seggi da assegnare ai sensi del numero 8); il risultato di tali operazioni costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;

7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa alla attribuzione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire ai sensi del numero 6) e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

8) alla lista o al gruppo di liste apparentate che ha ottenuto la cifra elettorale nazionale più elevata assegna ulteriori 93 seggi. Nel caso in cui gli ulteriori 93 seggi debbano essere assegnati ad un gruppo di liste apparentate, questi sono ripartiti tra le liste apparentate; a tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista apparentata ammessa per numeri interi successivi sino a concorrenza dei 93 seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

9) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi dei nu-

meri 7) e 8), gli uffici centrali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dei numeri 7) e 8) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

9.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui ai numeri 7) e 8) e secondo le modalità di cui all'articolo 84;

9.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo;

10) determina il numero totale di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste apparentate, sommando i seggi attribuiti a ciascuna lista apparentata con le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9).

2. Compite le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista e a ciascun gruppo

di liste apparentate ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10). A tal fine:

1) determina il quoziente elettorale nazionale della lista o del gruppo di liste apparentate cui è stato attribuito il premio di maggioranza, dividendo la cifra elettorale nazionale di tale lista o gruppo di liste apparentate per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alla medesima lista o gruppo di liste;

2) determina il quoziente elettorale nazionale delle altre liste e degli altri gruppi di liste apparentate ammessi alla ripartizione dei seggi, dividendo il totale delle cifre elettorali di tali liste e gruppi di liste apparentate per il totale dei seggi complessivamente attribuiti alle medesime liste e gruppi di liste;

3) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista o al gruppo di liste apparentate cui è stato attribuito il premio di maggioranza, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 1) del presente comma;

4) determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle altre liste e agli altri gruppi di liste apparentate, dividendo la cifra elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 2) del presente comma;

5) moltiplica, quindi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste apparentate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o gruppi di liste apparentate per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste o gruppi di liste apparentate che abbiano conseguito

la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

6) accerta successivamente se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste apparentate corrisponda al numero dei seggi da assegnare. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista o gruppo di liste apparentate che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste o gruppi di liste apparentate, dalla lista o dal gruppo di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste e gli altri gruppi di liste apparentate, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista o al gruppo di liste apparentate in quelle circoscrizioni nelle quali tale lista o gruppo di liste li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre la lista o il gruppo di liste apparentate, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste o gruppi di liste apparentate. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste o gruppi di liste apparentate abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste apparentate con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o al gruppo di liste apparentate eccedentari sono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li abbiano ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o al gruppo di liste apparentate deficitari sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascun gruppo di liste apparentate dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse per il numero di seggi assegnati al gruppo di liste apparentate nella circoscrizione ai sensi del comma 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista apparentata per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 2. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte

decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

4. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'ufficio centrale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati nei collegi uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 3. In caso positivo, i seggi eccedentari sono sottratti alle altre liste cui spettano seggi nella medesima circoscrizione, a partire dalla lista che ha conseguito la cifra elettorale più bassa.

5. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

bb) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 5, proclama eletti, secondo l'ordine di presentazione, i candidati di ciascuna lista circoscrizionale di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in numero pari alla cifra eccedente il numero

di candidati proclamati eletti nei collegi uninominali per la medesima lista ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), ivi compresi coloro che siano stati candidati anche nella lista medesima. Qualora residuino dei seggi da assegnare, essi sono attribuiti attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico»;

cc) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio»;

dd) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella lista circoscrizionale, se risulta vacante il seggio di un deputato eletto nella lista circoscrizionale, ovvero al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), qualora risulti vacante il seggio di un deputato eletto nella graduatoria medesima. Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), si dà luogo ad elezione suppletiva.

2. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

3. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

bb) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 5, proclama eletti, secondo l'ordine di presentazione, i candidati di ciascuna lista circoscrizionale di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, in numero pari alla cifra eccedente il numero di candidati proclamati eletti nei collegi uninominali per la medesima lista ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), ivi compresi coloro che siano stati candidati anche nella lista medesima. Qualora residuino dei seggi da assegnare, essi sono attribuiti attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico»;

cc) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - *1.* Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio»;

dd) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella lista circoscrizionale, se risulta vacante il seggio di un deputato eletto nella lista circoscrizionale, ovvero

al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), qualora risulti vacante il seggio di un deputato eletto nella graduatoria medesima. Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), si dà luogo ad elezione suppletiva.

2. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

3. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

bb) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 5, proclama eletti, secondo l'ordine di presentazione, i candidati di ciascuna lista circoscrizionale di cui all'articolo 18-bis, comma 3, in numero pari alla cifra eccedente il numero di candidati proclamati eletti nei collegi uninominali per la medesima lista ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), ivi compresi coloro che siano stati candidati anche nella lista medesima. Qualora residuino dei seggi da assegnare, essi sono attribuiti attingendo alla graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2).

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico»;

cc) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio»;

dd) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella lista circoscrizionale, se risulta vacante il seggio di un deputato eletto nella lista circoscrizionale, ovvero al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), qualora risulti vacante il seggio di un deputato eletto nella graduatoria medesima. Qualora cessi dalla carica il deputato proclamato nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), si dà luogo ad elezione suppletiva.

2. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

3. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,

n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. I seggi da assegnare nel territorio nazionale sono attribuiti a candidati concorrenti in 155 collegi uninominali e a candidati presenti nelle liste regionali di cui all'articolo 9, comma 4.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale, la regione Molise in due collegi uninominali.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale.

5. All'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale nelle regioni concorrono soltanto le liste che ottengono una cifra elettorale nazionale non inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi, nonché le liste che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti in non meno di tre regioni.

6. Salva l'attribuzione di un premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 17-ter, i seggi spettanti a ciascuna regione sono ripartiti con metodo proporzionale in sede di Ufficio centrale regionale e sono assegnati alle liste sulla base dei risultati ottenuti nei collegi uninominali dai candidati ad esse collegati»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «espresso in favore di candidati in collegi uninominali, collegati a liste concorrenti nelle circoscrizioni regionali»;

c) nel titolo II, all'articolo 7 è premesso il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo presidente»;

d) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Dell'Ufficio centrale nazionale e degli Uffici elettorali regionali»;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati che si collegano a liste regionali alle quali gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura, con le modalità di cui all'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante incaricato di effettuare il deposito della lista cui il candidato nel collegio uninom-

minale si collega. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista regionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione regionale non sia presentata, ovvero venga riusata, la lista regionale alla quale il candidato ha dichiarato di collegarsi. Nessuno può essere candidato, neppure con il medesimo contrassegno, in più di una lista regionale.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste regionali di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti e deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

3. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e candidate, presentati in ordine alternato. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non superiore a un terzo dei seggi della regione. Ciascuna lista può apparentarsi con altre liste. Le dichiarazioni di apparentamento debbono essere reciproche e contestuali al deposito del contrassegno. Le dichiarazioni di apparentamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

4. A pena di inammissibilità della lista regionale e delle candidature ad essa collegate nei collegi uninominali, nell'insieme dei candidati nei collegi uninominali e dei candidati nella lista regionale cui essi sono collegati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

5. Le candidature nei collegi uninominali, le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli arti-

coli 17-bis, 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali regionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli apparentamenti ammessi»;

g) all'articolo 10:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9»;

2) al comma 2, le parole: «delle liste di candidati» sono soppresse;

3) al comma 5, dopo le parole: «delle liste di candidati» sono inserite le seguenti: «o di singoli candidati»;

h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nome del candidato stesso;

b) comunica ai delegati delle liste e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

c) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione regionale i nomi dei candidati nei collegi uninominali e dei candidati contenuti nelle liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione gli uni accanto agli altri con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera *d)* del presente comma;

d) provvede, per mezzo della prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della circoscrizione regionale, alla stampa su distinti manifesti, riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nomi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione;

e) provvede alla stampa delle schede di votazione. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione regionale. Le schede riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale con accanto il rispettivo contrassegno e, accanto a questo, il contrassegno della lista alla quale il candidato è collegato e i nomi dei candidati in essa riportati. I con-

trassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

3. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana e in lingua francese»;

i) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle liste di candidati» sono soppresse;

l) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* Ogni elettore traccia con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito e il contrassegno relativo. Sono vietati altri segni o indicazioni. Il voto al candidato si intende espresso anche a favore della lista regionale alla quale questi è collegato»;

m) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *I.* L'Ufficio elettorale regionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che abbia ottenuto il numero di voti più elevato; in caso di parità tra due o più candidati, proclama eletto tra essi il più anziano di età;

2) determina la graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla medesima lista, disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali calcolate dividendo il totale dei voti validi ottenuto da ciascuno di essi per il totale dei voti validi espressi in favore di tutti i candidati nel medesimo collegio. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

3) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, data dalla somma delle ci-

fre elettorali individuali di ciascun candidato ad essa collegato, calcolate ai sensi del numero 2);

4) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali a seguito delle operazioni di cui al numero 1), il totale dei voti validi della regione e la cifra elettorale regionale di ciascuna lista calcolata ai sensi del numero 3)»;

n) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina il totale nazionale dei voti validi, dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;

3) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste apparentate; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che hanno sottoscritto la dichiarazione comune di apparentamento;

4) individua la lista singola ovvero il gruppo di liste apparentate che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 2) e 3); a questo fine, nella cifra elettorale nazionale sono compresi anche i voti conseguiti dalle liste presenti con il medesimo contrassegno nella regione Trentino-Alto Adige;

5) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 5 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi. Tali liste, salvo quanto stabilito al numero 6), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e regionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;

6) in deroga a quanto stabilito al numero 5), ammette alla assegnazione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e le liste che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti in non meno di tre regioni;

7) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 5) e 6), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi e ne comunica l'elenco agli Uffici elettorali regionali»;

o) l'articolo 17-*bis* è sostituito dai seguenti:

«Art. 17-*bis*. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, numero 7), facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi assegnati alla circoscrizione tra le liste ammesse in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa per numeri interi successivi, iniziando dal numero 1, sino a concorrenza dei seggi da attribuire e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

2) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 1), siano stati proclamati eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale li-

sta regionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 1) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:

2.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 1);

2.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi tra le liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica ha dato esito positivo. A tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi assegnati la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali regionali a candidati nei collegi uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 1) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali regionali della lista o delle liste per le quali la verifica ha dato esito positivo.

2. Compite le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica all'Ufficio centrale nazionale il risultato della prima attribuzione provvisoria dei seggi.

Art. 17-ter. - 1. L'Ufficio centrale nazionale determina il numero dei seggi conseguiti in sede nazionale dalla lista singola, ovvero dal gruppo di liste apparentate.

2. Ai fini del calcolo per l'assegnazione del premio di maggioranza, l'Ufficio incrementa di ulteriori 46 seggi il numero determinato ai sensi del comma 1.

3. Per l'attribuzione dei seggi corrispondenti al premio di maggioranza nelle singole circoscrizioni regionali, ad eccezione delle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige, l'Ufficio individua un coeffi-

ciente di incremento dato dal rapporto tra il numero di seggi di cui al comma 2 e il numero dei seggi di cui al comma 1. Il coefficiente di incremento è calcolato fino alla quarta cifra decimale. L'Ufficio ridetermina quindi, figurativamente, per ciascuna circoscrizione, la cifra elettorale regionale delle liste apparentate, ovvero della lista singola cui attribuire il premio di maggioranza, moltiplicando la rispettiva cifra elettorale per il predetto coefficiente di incremento. Ai fini del nuovo calcolo resta inalterata la cifra elettorale delle altre liste ammesse. Procede quindi, per ciascuna circoscrizione, ad una nuova attribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 7). Qualora dopo tali operazioni la lista singola ovvero il gruppo di liste apparentate consegua complessivamente un numero minore ovvero maggiore del numero di seggi determinato ai sensi del comma 2, l'ufficio ripete le operazioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, se necessario più volte, rispettivamente aumentando ovvero diminuendo il coefficiente di incremento di una unità a partire dalla seconda cifra decimale. Le successive modificazioni del coefficiente sono fatte incrementando o diminuendo di una unità la cifra adiacente, decimale o intera. Quando l'ultima modifica del coefficiente renda necessario invertire la direzione di incremento o diminuzione, si procede ulteriormente modificando il coefficiente del valore pari alla metà del valore precedente, con approssimazione sino alla quarta cifra decimale. Le operazioni terminano con il primo coefficiente che consente di conseguire l'attribuzione del numero di seggi determinato ai sensi del comma 2. L'Ufficio centrale nazionale comunica, infine, i risultati di tali operazioni agli Uffici elettorali regionali.

4. Ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 3, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza del numero

dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista, compresi quelli che siano stati candidati anche nella lista medesima, ferme restando, in ogni caso, le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1).

5. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 4, una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, i predetti seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale ai candidati nei collegi uninominali non eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 1), collegati alla medesima lista e che risultino più in alto nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), sino alla decorrenza del totale dei seggi da assegnare ad essa.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia comunicazione all'Ufficio centrale nazionale».

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto, 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, dei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati e un decreto legislativo per la determinazione, in ciascuna regione, dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di

norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La circoscrizione dei collegi si conforma, per quanto possibile, ad unità multiple delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri di cui alla presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Successivamente alla prima determinazione dei collegi uninominali, si procede alla revisione delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando lo scarto dalla media circoscrizionale supera in eccesso o in difetto il 25 per cento. Il numero dei col-

leggi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato arrotondando all'unità inferiore il quoziente ottenuto dividendo per due il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati su proposta del Ministro dell'interno, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione. Qualora, nell'adozione dei decreti legislativi, il Governo non intenda conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari, il Governo deve inviare al Parlamento, il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora gli stessi non siano espressi entro il termine previsto.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

